

LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI IN MATERIA DI CAMBIAMENTO CLIMATICO ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

ACCETTO:	24.10.2025
OSPISTE	

Katia Poneti

 <https://orcid.org/0009-0000-7384-2573>

Università degli Studi di Firenze

Firenze, Italia

Email: k.poneti@consiglio.regione.toscana.it

Come citare questo articolo: PONETI, K. La responsabilità degli Stati in materia di cambiamento climatico alla luce della recente giurisprudenza internazionale. *Revista Direito Mackenzie*, São Paulo, SP, v. 19, n. 3, e18354IT, 2025. <http://dx.doi.org/10.5935/2317-2622/direitomackenzie.v19n318354IT>.



• KATIA PONETI

- **ASTRATTO:** L'emergenza climatica impone agli Stati di adottare politiche adeguate per affrontarla, tuttavia molti di essi sono recalcitranti a fare scelte che possano davvero mantenere l'aumento della temperatura sotto i 2 C°, e preferibilmente sotto 1,5 C°. In un ordinamento internazionale anarchico come è quello presente, la garanzia dei diritti umani connessi al clima è affidata all'opera delle corti, che lavorano in un reciproco e costante dialogo, non gerarchico, caratterizzato da scambi di concetti giuridici. La climate change litigation ha sollecitato l'intervento delle corti in materia di cambiamento climatico, sia nei diversi contesti nazionali che in ambito internazionale e internazional-regionale: tali interventi hanno iniziato a tratteggiare i contorni degli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico e della connessa responsabilità. I due recenti pareri della Corte Interamericana dei Diritti Umani e della Corte Internazionale di Giustizia hanno sistematizzato e reso più ricco tale quadro, delineando nello specifico gli obblighi vincolanti degli Stati in materia di cambiamento climatico a tutela dei diritti individuali e degli impegni verso gli altri Stati. La loro analisi comparata, focalizzata su temi specifici, come i nuovi standards ambiental rights based e science based, gli specifici obblighi degli Stati di prevenire e contrastare il cambiamento climatico, le vulnerabilità climatiche e i diritti umani, la giustizia intergenerazionale, evidenzia analogie e differenze nel ragionamento delle due corti.
- **PAROLE CHIAVE:** Ragionamento dei giudici; cambiamento climatico e diritti umani; *climate change litigation*.

A RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS EM MATÉRIA DE MUDANÇA CLIMÁTICA À LUZ DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL

- **RESUMO:** A emergência climática exige que os Estados adotem políticas adequadas para enfrentá-la; no entanto, muitos deles relutam em tomar decisões que possam realmente manter o aumento da temperatura abaixo de 2 °C, e preferencialmente abaixo de 1,5 °C. Em um ordenamento internacional anárquico como o atual, a garantia dos direitos humanos relacionados ao clima depende da atuação dos tribunais, que trabalham em um diálogo recíproco e constante, não hierárquico, caracterizado por trocas de conceitos jurídicos. A *climate*



change litigation (litigância climática) tem estimulado a intervenção dos tribunais em matéria de mudança climática, tanto em diferentes contextos nacionais quanto em âmbito internacional e internacional-regional: tais intervenções começaram a delinear os contornos das obrigações dos Estados em matéria de mudança climática e da responsabilidade correlata. Os dois recentes pareceres da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Internacional de Justiça sistematizaram e enriqueceram esse quadro, especificando as obrigações vinculantes dos Estados em matéria de mudança climática, tanto para a proteção dos direitos individuais quanto para os compromissos perante outros Estados. Sua análise comparada, focada em temas específicos, como os novos padrões *rights-based* e *science-based*, os deveres específicos dos Estados de prevenir e combater a mudança climática, as vulnerabilidades climáticas e os direitos humanos, e a justiça intergeracional, evidencia semelhanças e diferenças no raciocínio das duas cortes.

- **PALAVRAS-CHAVE:** Raciocínio dos juízes; mudança climática e direitos humanos; *climate change litigation*.

THE RESPONSIBILITY OF STATES IN CLIMATE CHANGE MATTERS IN LIGHT OF RECENT INTERNATIONAL JURISPRUDENCE

- **ABSTRACT:** The climate emergency requires States to adopt adequate policies to address it, yet many are reluctant to make choices that can truly keep global warming below 2°C, and preferably below 1.5°C. In the current anarchic international order, the guarantee of climate-related human rights is entrusted to the courts. Judges engage in a reciprocal and ongoing, non-hierarchical dialogue characterized by the exchange of legal concepts. Climate change litigation has pushed the courts to intervene in climate change matters, both at domestic and international levels. Courts' decisions have begun to sketch the contours of the obligations of states in respect of climate change and the associated responsibilities. Two recent advisory opinions from the Inter-American Court of Human Rights and the International Court of Justice have given an order and enriched



• KATIA PONETI

this framework, specifically outlining States' binding obligations regarding climate change to protect individual rights and commitments to other States. A comparative analysis of these decisions, focused on specific themes, such as new rights-based and science-based environmental standards, specific obligations of States to prevent and combat climate change, climate vulnerabilities and human rights, intergenerational justice, is at the core of this paper and highlights similarities and differences in the reasoning of the two courts.

- **KEYWORDS:** Judicial reasoning; climate change and human rights; climate change litigation.

1. Introduzione

La risposta degli Stati al cambiamento climatico, tramite l'adozione di politiche adeguate, è sempre più un problema complesso, stretto tra gli interessi economici, nazionali e internazionali, che spingono verso il perseguitamento di politiche *business as usual*, e l'emergenza climatica che in modo crescente diviene protagonista a causa di eventi estremi e distruzione del territorio. Se spesso la volontà politica è fiacca, quali obblighi sono irrinunciabili per gli Stati in tale contesto? Si pone la questione di ciò che gli Stati devono fare, per rispettare il *rule of law*, anche se le maggioranze che li governano preferirebbero l'inerzia. L'appello a una dimensione giuridica sovraordinata, a partire da quella costituzionale, e da lì verso quella internazionale e dei diritti umani, è stato utilizzato come strumento per inquadrare le politiche degli Stati in cornici giuridiche che indirizzino verso la riduzione delle emissioni di gas serra in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5°C e verso la tutela degli ecosistemi.

In un contesto di ordine internazionale anarchico il diritto internazionale cogenere in materia di obblighi climatici è stato affermato non grazie a istituzioni internazionali accentrate deputate alla garanzia dei diritti, quanto grazie all'opera delle corti, nazionali e internazionali, che sono diventate protagoniste della scena globale grazie al dialogo costante che le ha portate a condividere linguaggi. Gli obiettivi di questo scritto sono, innanzitutto, quello di inquadrare la questione degli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico, nel contesto della giurisprudenza nazionale e internazionale sollecitata dalla *climate change litigation*. Successivamente si vogliono mettere a confronto due recenti decisioni di corti internazionali, la Corte Interamericana dei



Diritti Umani e la Corte Internazionale di Giustizia, pubblicate entrambe a luglio 2025 e riguardanti nello specifico gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico. Tali pareri saranno analizzati con l'obiettivo non tanto di descriverne in generale i contenuti, quanto di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche, rilevanti alla luce del precedente quadro giurisprudenziale.

Con il presente scritto si vuole contribuire alla linea di ricerca della rivista “storicismo del diritto, razionalità giuridica e sistemi sociali”. In particolare, si metteranno in evidenza le argomentazioni scelte dalle corti per sostenere le diverse tesi e si analizzeranno i modi del ragionamento giuridico che vengono presi a prestito dal ragionamento di altre corti. In tale analisi risulterà chiaro che i contesti sociali sono determinanti nel definire gli orientamenti di fondo delle corti, anche se i linguaggi e i concetti presi a prestito portano inevitabilmente con sé una parte della cultura di origine, permettendole così di viaggiare e di ibridarsi in contesti stranieri.

2. La responsabilità internazionale degli Stati in materia di cambiamento climatico

Affrontare il cambiamento climatico e fermare l'aumento della temperatura sul pianeta sono operazioni che richiedono ingenti risorse economiche, da investire innanzitutto nella trasformazione dei sistemi di produzione e consumo dell'energia, nonché nel risanamento degli ecosistemi. Per poter essere realizzati, tali cambiamenti dovrebbero essere inquadrati in scelte politiche chiare e radicali, che prevedano veri e propri piani d'azione di lunga durata. Gli Stati giocano un ruolo chiave in tale contesto, come decisori delle politiche, della regolamentazione e della pianificazione, nonché come finanziatori di interventi.

Conoscere quali siano i loro obblighi giuridici in materia di cambiamento climatico secondo il diritto internazionale è, quindi, una questione significativa. In base a tale dimensione superiore a quella nazionale, infatti, le corti nazionali possono giudicare le normative degli Stati in materia di cambiamento climatico e individuare cornici di riferimento obbligatorie per gli Stati recalcitranti. Due esempi significativi di questo utilizzo sono state le decisioni *Urgenda Foundation v. Kingdom of the Netherlands* (di seguito *Urgenda*) e la decisione *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brazil - ADPF 708* (di seguito *ADPF 708*), su cui infra par. 2.



Definire gli obblighi degli Stati in base al diritto internazionale potrebbe essere di immediata fattibilità di fronte a un ordinamento internazionale che comprendesse quella che Luigi Ferrajoli ha chiamato la Costituzione della Terra, ovvero istituzioni cosmopolitiche sovraordinate agli Stati costruite come risposta a problemi globali come il cambiamento climatico, la fame, la minaccia nucleare (Ferrajoli, 2021; 2022). Con la Costituzione della Terra la dimensione costituzionale, ovvero lo spazio di indisponibilità per la decisione politica dei diritti umani e di alcuni beni comuni, quali l'acqua, l'aria, le grandi foreste, i ghiacciai, sarebbe trasferita a livello internazionale, per i beni fondamentali, che sono i "beni vitali" (tra cui il clima), che dovrebbero costituire un demanio planetario (Ferrajoli, 2022, p. 115). Questi corrispondono a diritti già enunciati nelle carte e convenzioni internazionali, ma che non sono effettivi per mancanza di garanzie, e la Costituzione della Terra avrebbe proprio lo scopo di introdurre tali garanzie, tramite la creazione non di uno super Stato planetario, ma "di tecniche, di funzioni e istituzioni adeguate di garanzia dei principi di giustizia e dei diritti umani costituzionalmente stipulati" (Ferrajoli, 2021, p. 47). La dimensione nazionale e quella internazionale sarebbero unite in un "costituzionalismo multilivello" di forma federativa, in cui le istituzioni di governo, gli Stati, avrebbero un carattere prevalentemente federato e le istituzioni di garanzia di livello globale, avrebbero un carattere federale (Ferrajoli, 2022, p. 79). Le garanzie dovrebbero essere legate alla giustiziabilità dei diritti e quindi all'esistenza di adeguate istituzioni giudiziarie, e in particolare Ferrajoli indica come auspicabile una giurisdizione globale di costituzionalità (Ferrajoli, 2021, p. 54). Tuttavia, nella proposta teorica di Ferrajoli l'indicazione di una giurisdizione internazionale sembra non essere l'unica possibilità: tale processo richiede una riflessione collettiva, che coinvolga la cultura politica e giuridica, e solleciti l'immaginazione teorica riguardo alle tecniche e alle istituzioni di garanzia adatte ad affrontare le sfide globali (Ferrajoli, 2021, p. 65).

Nell'attuale ordinamento anarchico degli Stati (Zolo, 2007; Ruschi, 2012), carente di quelle istituzioni di garanzia globali a tutela dell'ambiente e del clima che Ferrajoli auspica, l'ambito della lotta al cambiamento climatico è stato definito come un "complesso di regimi" (*regime complex*) che oltre alla UNFCCC e all'Accordo di Parigi, include altre istituzioni internazionali, come l'IPCC o l'UNEP, senza nessuna gerarchia (Keohane; Victor, 2011). In questo spazio giuridico i trattati in materia di cambiamento climatico hanno stabilito obblighi procedurali chiari e obblighi sostanziali di portata



generale poco definiti nel dettaglio, fatto che è stato il prezzo da pagare per il consenso degli Stati (Falkner, 2016). E a causa della sovrapposizione non gerarchica delle istanze regolamentari la loro esatta perimetrazione e l'ampiezza del loro contenuto non è di immediata acquisizione.

In tale contesto, le decisioni delle corti assumono una specifica rilevanza: il loro ruolo è infatti quello di attori globali che sono inseriti in un processo di “giudizializzazione” del diritto (Zolo, 1998) che coinvolge in un “dialogo” le alte corti nazionali o internazionali, soprattutto nell’ambito commerciale e dei diritti umani (Slaughter, 2000; 2003). Dalle decisioni delle corti, che sono oramai a tutti gli effetti soggetti della governance globale, emerge una cultura giuridica sempre più condivisa, che riconosce principi e usa concetti elaborati da altre corti, senza vincoli di gerarchia o competenza, ma riconoscendo l’autorevolezza di una data interpretazione, realizzando così un discorso giuridico che dà vita a una sorta di diritto comune.

Gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico sono sempre più messi a fuoco in questa trama discorsiva che emerge dalla giurisprudenza, in cui l'affermazione del dovere nasce insieme alla garanzia della sua attuazione.

3. Le decisioni sulla responsabilità internazionale degli Stati sollecitate dalla *climate change litigation*

Dagli inizi degli anni Duemila il diffondersi della *climate change litigation* (UNEP, 2023; Setzer; Higham, 2025) ovvero di una forma di litigio strategico in cui vengono utilizzati argomenti centrati sul cambiamento climatico (Peel, Osofsky, 2020), ha stimolato l’emergere di una giurisprudenza in materia climatica di portata globale. Le Corti sono, infatti, identificabili a livello globale come un’unica comunità di giuristi in quanto, oltre a essere tutte accomunate dalla richiesta di produrre decisioni sui diritti in materia climatica, esse sono divenute da tempo protagoniste di scambi di concetti giuridici, anche in materia di diritti ecologici, nella forma del *judicial borrowing*, fenomeno in cui le corti, senza vincoli di gerarchia, prendono a prestito concetti giuridici da corti straniere, e tramite il quale si riconoscono reciprocamente come parte di una medesima comunità di interpreti (Slaughter, 1994).

Uno dei filoni presenti nella *climate change litigation* è quello che mira ad affermare la responsabilità degli Stati in materia di cambiamento climatico, e negli anni più



• KATIA PONETI

recenti sono emersi casi che hanno mirato nello specifico alla definizione degli obblighi degli Stati.

Di fronte alle corti nazionali sono state giudicate le politiche e le normative degli Stati in materia di cambiamento climatico e il parametro di riferimento per operare tale giudizio è stato trovato negli obblighi per gli Stati rintracciabili nel diritto internazionale. Due casi sono indicativi di tale modalità di ragionamento giuridico.

La decisione *Urgenda* (Paesi Bassi, 2015; 2018; 2019), emessa dalla Corte distrettuale dell'Aja nel 2015 e confermata in appello nel 2018 e in Cassazione nel dicembre del 2019, ha condannato il Governo dei Paesi Bassi a realizzare politiche più stringenti di quelle già dal medesimo predisposte, imponendo l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 25 % rispetto al 1990 entro il 2020. La corte, in primo grado, ha rintracciato nell'art. 21 della Costituzione la base del dovere di cura (*duty of care*) da parte dello Stato nei confronti dei suoi cittadini, relativamente alla vivibilità del territorio e alla protezione e miglioramento dell'ambiente di vita. Le modalità di attuazione del dovere di cura rientrano nel potere discrezionale del governo, che deve essere esercitato nella cornice definita da alcuni criteri, tra i quali rientrano gli obblighi di diritto internazionale: questi costituiscono dei punti di riferimento per determinare la portata e il contenuto minimo dello standard di cura. Gli obblighi internazionali, quali gli obiettivi e i principi previsti negli atti internazionali in materia di cambiamento climatico e di diritti umani (Paesi Bassi, 2015, par. 4.52)¹, hanno così un “effetto riflesso” nel diritto nazionale determinando il contenuto minimo del dovere di cura al di sotto del quale lo Stato non può scendere.

Nella sentenza di appello, poi seguita dalla Cassazione, è stata utilizzata una diversa costruzione argomentativa: vi è stata l'applicazione diretta da parte del giudice olandese dei diritti tutelati dalla CEDU come fonti dell'obbligo giuridico dello Stato. La Corte d'appello dell'Aja ha, infatti, derivato il dovere di cura del governo direttamente dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto alla vita privata e familiare) della CEDU,

1 Tra gli obblighi internazionali la Corte richiama il principio di diritto internazionale no harm, secondo il quale nessuno Stato ha il diritto di usare il proprio territorio, o permettere che venga usato, per causare un danno significativo ad altri Stati; la UNFCCC, che indica l'obiettivo della stabilizzazione dei gas serra a un livello che prevenga l'interferenza dannosa con il sistema del clima, e detta i principi a cui gli Stati firmatari devono attenersi; l'art. 191 TFEU che detta i principi e gli obiettivi della politica ambientale europea; la legislazione europea in materia di emissioni, comprendente la direttiva su Emissions Trading Scheme (ETS - Direttiva 2003/87/EC e successive modificazioni) e la decisione Effort sharing (Decisione 406/2009/EC), con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 20 % rispetto al 1990 entro il 2020. Tra gli obblighi internazionali, è indicata anche la Convenzione europea sui diritti umani, con riferimento in particolare agli articoli 2 e 8, sui quali la Corte EDU ha fondato la propria giurisprudenza in materia ambientale.



in base ai quali lo Stato ha l'obbligo di proteggere le persone sottoposte alla sua giurisdizione dalla reale minaccia del cambiamento climatico. È su tali articoli, infatti, che la giurisprudenza della Corte EDU ha costruito la tutela in materia ambientale e la sentenza *Urgenda* l'ha applicata alla questione del cambiamento climatico.

La Cassazione ha dedotto dai rapporti IPCC e UNEP l'esistenza di un rischio reale e immediato, derivante dal cambiamento climatico, per il godimento dei diritti fondamentali come la vita e la vita privata e familiare, ha parlato di un “serio rischio che l'attuale generazione di cittadini si trovi ad affrontare la perdita della vita e/o la distruzione della vita familiare” (Paesi Bassi, 2019, par. 4.7.) e, a partire dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha delineato i vari obblighi degli Stati, applicabili a tale caso (Paesi Bassi, 2019, parr. 5.2.1.-5.3.4). Si ricordano i seguenti. Il dovere di protezione della vita di coloro che sono sottoposti alla propria giurisdizione (Corte EDU: *Kılıç v. Turkey*, par. 62; Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania, par. 130), sia nel caso di attività condotte dallo Stato medesimo, sia nel caso di attività di terzi, o di disastri naturali, dei cui rischi le autorità siano a conoscenza (Corte EDU: *Öneryildiz v. Turkey*, par. 98; Budayeva et al. v. Russia, parr. 147-158; Kolyadenko et al. v. Russia, parr. 165 e 174-180), qualora si tratti di attività pericolose (Corte EDU: *Di Sarno et al. v. Italy*; *Cordella et al. v. Italy*, parr. 110 e 172), anche se il danno può concretizzarsi dopo anni dall'insorgenza del rischio (Corte EDU: *Taşkin et al. v. Turkey*, parr. 107, 111-114; *Tătar v. Romania*, parr. 89-97). L'obbligo di adottare misure adeguate, che vale anche quando i pericoli ambientali minacciano grandi gruppi o la popolazione nel suo insieme (Su art. 2: Corte EDU, *Gorovenky and Bugara v. Ukraine*, par. 32; *Tagayeva et al. v. Russia*, par. 482; su art. 8: Corte EDU, *Stoicescu v. Romania*, par. 59) e anche se la materializzazione del pericolo è incerta, in base al principio di precauzione (Corte EDU, *Tătar v. Romania*, par. 120); inoltre, quando è chiaro che il rischio reale e immediato esiste gli Stati devono prendere le misure appropriate senza margine di apprezzamento (Su art. 2: Corte EDU, *Budayeva et al. v. Russia*, par. 134; *Brincat et al. v. Malta*, par. 101; su art. 8: Corte EDU, *Fadeyeva v. Russia*, par. 96). L'obbligo di adottare misure adeguate comprende sia misure di mitigazione (volte a evitare che la minaccia si concretizzi) sia quelle di adattamento (volte a ridurre l'impatto) e la Corte può valutare se le misure prese da uno Stato sono ragionevoli e adeguate: la politica attuata da uno Stato deve essere coerente con lo scopo, adottata in tempo utile, e con la dovuta diligenza (Corte EDU, *Öneryildiz v. Turkey*, par. 128; *Fadeyeva v. Russia*, par. 128; *Stoicescu v. Romania*, par. 59). L'aver agito diligentemente è onore dello Stato provarlo, con dati dettagliati



• KATIA PONETI

e rigorosi (Corte EDU, Jugheli et al. v. Georgia). Tuttavia, l'onere per lo Stato non deve essere impossibile da soddisfare o sproporzionato: deve prendere misure ragionevoli e adeguate, ma non ha un obbligo di risultato (Corte EDU, Budayeva et al. v. Russia, par. 135; Brincat et al. v. Malta, par. 101; Stoicescu v. Romania, par. 59).

La decisione *ADPF 708* (Brasile, 2022, Relazione di voto) del Tribunale Federale del Brasile ha riguardato il Fondo Clima, che aveva lo scopo di finanziare tutti gli interventi sia di mitigazione che di adattamento al cambiamento climatico, ma non era stato attivato per la mancata nomina della commissione che avrebbe dovuto gestirlo. Il Supremo Tribunal Federal si è concentrato su due questioni decisive. Da una parte, ha affermato il rilievo costituzionale del clima, come parte integrante dell'ambiente ecologicamente equilibrato, protetto dall'art. 225, da cui derivano gli obblighi per lo Stato di conservare, proteggere e recuperare l'ambiente, compresa la protezione dal cambiamento climatico, per le generazioni presenti e future: si tratta di un obbligo costituzionale che il governo è tenuto ad assolvere, e che non rientra nel suo giudizio politico (Brasile, 2022, Plenário Virtual, par. 16). Dall'altra parte, la Corte fa un passo ulteriore e afferma che la questione ambientale rientra in quello spazio sovraordinato che la Costituzione riconosce ai trattati internazionali sui diritti umani di cui il Brasile è parte, ai sensi del suo articolo 5, par. 2, ovvero stabilisce che i trattati in materia ambientale sono una specie del genus “trattati sui diritti umani” e, come tali, godono di status sovralegale (Brasile, 2022, Plenário Virtual, par. 17). La Corte conclude che il governo ha il dovere, e non la libera scelta, di dare operatività al Fondo Clima, in quanto atto di protezione dell'ambiente. La tutela del clima è, dunque, un obbligo che trova fondamento nella costituzione, ma che è rafforzato dal rinvio alla dimensione internazionale dei diritti umani, nella quale la Corte fa rientrare i trattati in materia ambientale. Quello che David Boyd ha definito come uno specifico “diritto al clima sicuro” (Boyd, 2020) e che corrisponde all'obiettivo di restare “ben al di sotto” dell'aumento di 2 °C di temperatura, preferibilmente entro 1,5 °C (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 2019, A/74/161), è delineato dalla Corte con un'interpretazione che si fonda sul diritto nazionale di rango costituzionale letto in modo connesso a quello internazionale.

Altre decisioni, sollecitate dalla *climate change litigation*, sono state adottate da tribunali e organismi quasi giudiziari internazionali e hanno dunque affrontato direttamente la questione dell'esistenza e del contenuto di specifici obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico.



Tra i casi più rilevanti si possono ricordare: *Teitiota v. New Zealand* deciso dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (di seguito *Teitiota*), *Torres Strait Islanders Petition: Daniel Billy et al. v. Australia*, anch'esso deciso dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (di seguito *Torres Strait*), il parere della Corte Interamericana dei Diritti Umani *Opinion Consultiva 23/2017* (di seguito OC 23/17), *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland* deciso dalla Corte europea dei diritti umani (di seguito *KlimaSeniorinnen*), *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et 32 al.* anch'esso deciso dalla Corte europea dei diritti umani (di seguito *Duarte Agostinho*), e infine il parere *Advisory Opinion on Climate Change and International Law* deciso dal Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS).

Il caso *Teitiota* aveva posto davanti al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite la migrazione dovuta agli effetti devastanti del cambiamento climatico sull'ambiente naturale e, di conseguenza, sulla vita di coloro che vi abitano. Nel caso di specie il signor Ioane Teitiota, cittadino di Kiribati, Stato del Pacifico centro-occidentale, formato da trentatré tra isole e atolli corallini era emigrato verso la Nuova Zelanda, che gli aveva rifiutato la protezione internazionale come rifugiato. Il Comitato, dopo aver specificato che il degrado ambientale e climatico può integrare una violazione del diritto alla vita ex art. 6 del Patto per i diritti civili e politici del 1966, come interpretato nel proprio General comment n. 36 (Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2019, par. 9.4; con rinvio a General comment, 2019, n. 36, par. 62), e dunque riconoscendo che la vulnerabilità ambientale è una condizione che può aggredire i diritti fondamentali verso i quali gli Stati hanno doveri di protezione, ha affermato l'esistenza a carico degli Stati di un obbligo di non estradare, deportare o altrimenti trasferire le persone che fuggono dal proprio Paese a causa di tali condizioni, obbligo fondato sul medesimo art. 6 e dunque più ampio rispetto a quello di *non refoulement* previsto dalla Convenzione ONU per i rifugiati (Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2019, par. 9.3; con rinvio a General comment, 2019, n. 36, par. 31). Pur non ritenendo che, nel caso di specie, la soglia di violazione del diritto fosse stata raggiunta, il Comitato ha affermato un principio che ha la capacità di essere applicato a tutte quelle situazioni in cui la vulnerabilità ambientale di una persona l'abbia spinta alla migrazione verso un altro Paese.

Nel caso *Torres Strait* il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite si è concentrato sulla violazione dei diritti alla vita privata e familiare (art. 17) e alla cultura (art. 27), anch'essi protetti dal Patto per i diritti civili e politici. Un gruppo di abitanti



indigeni di Boigu, Poruma, Warraber e Masig, quattro piccole isole, poco sopra il livello del mare, facenti parte della regione di Torres Strait, posta geograficamente tra Australia e Papua Nuova Guinea, ma parte politicamente dell’Australia, si erano rivolti al Comitato perché erano soggetti a inondazioni continue dei propri terreni, a causa degli effetti del cambiamento climatico e della inerzia dell’Australia nel realizzare interventi di adattamento a protezione delle coste. Il Comitato accerta che le inondazioni, i nubifragi e le mareggiate, ormai frequenti, hanno portato all’erosione delle terre più vicine al mare, alla salinizzazione dei terreni, e provocano grave difficoltà a vivere secondo le tradizioni culturali indigene, per esempio riguardo all’alimentazione, al culto dei defunti, agli stili di vita tradizionali, offendendo i diritti alla vita familiare (art. 17) e alla cultura (art. 27), ai quali corrispondono obblighi degli Stati di intervento contro le conseguenze del cambiamento climatico (Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2022, parr. 8.9-8.14).

La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha messo a fuoco, nella *Opinion Consultiva Medio ambiente y derechos humanos OC 23/17*, il diritto all’ambiente salubre, come diritto autonomo e direttamente giustiziabile davanti alla Corte medesima sia dagli Stati che dagli individui. La Corte ha delineato il contenuto di tale diritto interpretando la Convenzione interamericana (artt. 26 e 29) in connessione con gli atti internazionali di soft law che si sono occupati della interdipendenza tra il degrado ambientale e climatico e i diritti umani, quali i documenti degli *special rapporteurs* per i diritti umani o le risoluzioni del Consiglio degli Nazioni Unite per i diritti umani (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2017, par. 54-59). In tal modo ha connesso la vulnerabilità ambientale e le specifiche vulnerabilità biosociali individuate negli atti di soft law², quali lo status di bambino, di persona indigena, di persona disabile, le diseguaglianze dovute alla differenza di genere, alla necessaria tutela dei diritti umani ovvero a strumenti, quali sono i diritti umani, mirati a rimuovere o ridurre la condizione di vulnerabilità. Ciò implica che vi debba essere una risposta da parte degli Stati, a carico dei quali la Corte individua specifici obblighi di tutela ambientale.

Tre sono le fonti degli obblighi degli Stati in materia ambientale secondo la Corte Interamericana. La prima sono gli speciali regimi di protezione ambientale, per esempio, come nel caso oggetto dell’opinione consultiva, la Convenzione di Cartagena, da

2 La Corte rinvia al Preliminary Report of the Independent Expert on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, John H. Knox (Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2012, par. 19).



cui deriva per gli Stati parti l'obbligo di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento nella zona di riferimento del trattato. La seconda è il principio no harm che prevede l'obbligo di non danneggiare gli altri Stati tramite attività provenienti dal proprio territorio. La terza è la Convenzione Interamericana dei Diritti Umani, e in particolare i diritti alla vita e all'integrità personale, interpretati nel senso di comprendere il godimento dell'ambiente salubre come loro presupposto. La Corte delinea gli ulteriori obblighi ambientali che derivano dall'obbligo generale di rispettare i diritti umani, letto alla luce del principio di due diligence, per cui ogni Stato deve prendere all'appropriate measures per raggiungere progressivamente la piena effettività dei diritti: tra tali obblighi vi sono quelli di prevenzione, di applicazione del principio di precauzione, di cooperazione con gli altri Stati, e gli obblighi procedurali, ovvero di garantire l'accesso all'informazione ambientale, la partecipazione alle decisioni e l'accesso alla giustizia (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2017, par. 104-125).

Quanto al principio no harm, la seconda delle fonti, la Corte Interamericana adotta un'interpretazione innovativa e afferma che esso si applica anche alle lesioni dei diritti umani subite dalle persone fuori dai confini dello Stato di origine del danno, che sono considerate sotto la sua giurisdizione se esiste un nesso di causalità tra l'azione avvenuta nel suo territorio e l'impatto negativo sui diritti umani (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2017, par. 104). Si tratta di un'interpretazione molto ampia della giurisdizione, che cerca di dare risposta alle caratteristiche proprie del cambiamento climatico, quali la sua capacità di diffondersi ovunque indipendentemente dalla fonte di emissione dei gas serra, e di derivare da un processo di accumulo nell'atmosfera delle emissioni. Come si vedrà la Corte EDU ha operato una scelta opposta.

Anche la Corte EDU si è, più recentemente, confrontata con la responsabilità degli Stati in materia di cambiamento climatico. Nel caso *KlimaSeniorinnen* la Corte ha delinato la sua posizione in materia di protezione dagli effetti avversi del cambiamento climatico e ha affermato che questa rientra nella tutela offerta dagli artt. 2 e 8 della Convenzione alle persone sottoposte alla giurisdizione degli Stati parti. La Corte utilizza la propria giurisprudenza in materia ambientale per delineare gli specifici obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico, ma se ne discosta su alcuni punti in ragione della specificità e della gravità della questione climatica (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, parr. 473-477, 524). In particolare, la Corte specifica che il margine di apprezzamento che gli Stati hanno nel definire le proprie politiche climatiche, pur essendo presente, è stretto in quanto il pericolo di danno



derivante dal cambiamento climatico è grave: lo Stato resta libero di scegliere la politica da adottare ma questa deve essere adeguata a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni come definito dalla UNFCCC e dall'Accordo di Parigi. L'adozione di una qualunque politica in materia di cambiamento climatico non sarebbe dunque sufficiente ad adempiere l'obbligo di protezione, ma solo quella che sia in linea con gli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni, ovvero non superare la soglia degli 1,5°C di aumento della temperatura (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, parr. 542-543). Le politiche statali devono, inoltre, essere costruite tenendo conto della dimensione intergenerazionale dei diritti umani e quindi guardare all'aspetto della durata nel tempo delle scelte, aspetto che va anche a giustificare la *judicial review* delle politiche degli Stati da parte della Corte EDU (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 420). La giustizia intergenerazionale acquista, dunque, un ruolo centrale nel ragionamento della Corte, che manifesta anche apertura alla prospettiva che, in rappresentanza delle generazioni future, possano ricorrere alla Corte le associazioni di tutela ambientale (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, parr. 496-500). Queste, infatti, hanno acquistato, con l'innovazione nella giurisprudenza convenzionale operata in *KlimaSeniorinnen*, il diritto, a determinate condizioni, di *standing* davanti alla Corte EDU come rappresentanti delle vittime dirette (come era stato fatto nel caso *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania*, par. 112), in ragione dell'importanza dell'azione collettiva in tale ambito, e dell'ampia adesione alla Convenzione di Aarhus, senza che vi sia necessità che sussista lo status di vittima dei rappresentati (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 502).

In tale quadro teorico la Corte enumera alcuni specifici obblighi degli Stati, in base agli artt. 2 e 8 della Convenzione, quali: il dovere primario di adottare e di applicare norme e provvedimenti in grado di ridurre gli effetti, presenti e potenziali, del cambiamento climatico (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, parr. 544-545); l'obbligo, in base agli impegni internazionali, di porre in essere regolamentazioni idonee a ridurre le emissioni ed evitare che abbiano effetti seri ed irreversibili sui diritti umani: tale obiettivo globale deve dare forma alle politiche degli Stati che decidono, ognuno per sé, il proprio percorso per raggiungere la neutralità climatica (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, parr. 546-547); l'obbligo di adottare politiche coerenti con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica netta entro al massimo tre decadi, agendo in tempo e in modo appropriato (Corte EDU,



KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland, par. 548); l'obbligo, per evitare un carico eccessivo sulle generazioni future, di un'azione immediata e di obiettivi di riduzione intermedi, inseriti in un quadro regolatorio nazionale che deve ricevere attuazione (Corte EDU, KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland, par. 549).

La Corte EDU si è espressa recentemente anche sul tema della giurisdizione con la decisione *Duarte Agostinho*, che ha dichiarato il ricorso inammissibile: andando in una direzione opposta a quella presa della Corte Interamericana dei Diritti Umani, la Corte EDU afferma che la giurisdizione di uno Stato parte sussiste (ex art. 1), oltre che nel caso della territorialità, anche nei casi di giurisdizione extra-territoriale espressamente indicati dalla propria giurisprudenza, che comprendono la giurisdizione *ratione loci*, quando un'area si trova sotto il controllo effettivo dello Stato, e *ratione personae*, quando sulla persona è esercitato un controllo o un'autorità da parte di un "agente statale" (Corte EDU, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et 32 al.*, par. 168-176). Le dinamiche di propagazione degli effetti delle emissioni di gas serra non sono, afferma la Corte, un buon motivo per aggiungere ulteriori casistiche a quelle già presenti: ne consegue che l'interpretazione della giurisdizione come connessa al rapporto causa-effetto tra emissione e danni causati dal cambiamento climatico, indipendentemente dal luogo in cui si trovi la persona che li subisce, come adottata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani, è rifiutata dalla Corte EDU, che guarda con timore a tale possibilità come a un modo di estendere senza limiti la responsabilità degli Stati in materia climatica (Corte EDU, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et 32 al.*, parr.184-208).

Infine, anche il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS) è stato investito della questione di quali siano gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico, in base alla Convenzione sul diritto del mare (UNCLOS), per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino e per proteggere e conservare l'ambiente marino, in relazione agli effetti del cambiamento climatico. Il Tribunale ha affermato che anche le emissioni di gas serra costituiscono "inquinamento" in base all'art. 1, par. 1, subpar. 4 della UNCLOS e che dunque anche da tali sostanze gli Stati hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente marino (Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, parr. 161-178). Così impostata la questione generale, il Tribunale configura nel dettaglio i singoli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico in base a UNCLOS.

In particolare, gli Stati hanno l'obbligo di prendere ogni misura necessaria per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino da emissioni di gas serra e



• KATIA PONETI

per tentare di armonizzare le loro politiche (all'art. 194, par. 1). Le misure necessarie sono scelte dagli Stati, ma le scelte devono seguire criteri oggettivi, tenendo conto, tra le altre cose, della migliore scienza disponibile, e delle regole e standards internazionali rilevanti contenuti nei trattati sul cambiamento climatico, come la UNFCCC e l'accordo di Parigi: di particolare importanza è l'obiettivo globale di mantenere l'aumento della temperatura sotto a 1,5°C rispetto all'epoca preindustriale. I mezzi disponibili e le capacità, tecnologiche e finanziarie, degli Stati, influiscono sulla portata e sul contenuto delle misure che questi sono tenuti a adottare; ma ognuno è obbligato a fare la sua parte. Le misure necessarie includono, in particolare, quelle per ridurre le emissioni di gas serra. Si tratta di un obbligo di dovuta diligenza (due diligence), non di risultato, ma lo standard di due diligence è stringente, visto l'alto rischio di un danno serio e irreversibile all'ambiente marino derivante da tali emissioni (Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, parr. 197-243). Altro obbligo degli Stati è quello di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le emissioni sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e che l'inquinamento derivante da tali emissioni non si diffonda oltre le aree in cui esercitano la sovranità (art. 194, par. 2). È un obbligo che si applica in ambito transfrontaliero e si aggiunge a quello di cui all'articolo 194, comma 1. Anche questo è un obbligo di dovuta diligenza, e lo standard può essere in questo caso ancora più stringente di quello di cui all'articolo 194, paragrafo 1, a causa della natura transfrontaliera dell'inquinamento (Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, parr. 244-258).

In merito all'obbligo di protezione e conservazione dell'ambiente marino, previsto nell'art. 192 UNCLOS, questo ha una portata ampia, che comprende qualsiasi tipo di danno o minaccia per l'ambiente marino, compresi gli impatti dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani. Quando il degrado è già avvenuto, tale obbligo comprende il ripristino degli habitat e degli ecosistemi marini. Si tratta anche in questo caso di un obbligo di due diligence e lo standard è rigoroso, dati gli elevati rischi di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti dagli impatti dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani (Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, parr. 384-400). Tra gli altri obblighi, sempre rivolti alla protezione e conservazione dell'ambiente marino, vi è quello di realizzare azioni di adattamento per rendere le zone marine e costiere resilienti al cambiamento climatico.



4. Le richieste di pareri alla Corte Interamericana dei Diritti Umani e alla Corte Internazionale di Giustizia

Nel contesto della crescente diffusione di decisioni sulla responsabilità degli Stati in materia di cambiamento climatico, la questione ha raggiunto due dei più rilevanti corpi giudiziari in ambito internazionale, intraprendendo un passaggio definitorio fondamentale per il contributo interpretativo delle Corti adite. Sono state formulate due richieste di parere in merito ai contenuti degli obblighi statali in materia di cambiamento climatico e alla loro estensione, soprattutto verso gli individui.

Davanti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani (Inter American Court of Human Rights - IACtHR) è stata presentata da Cile e Colombia, il 9 gennaio 2023, una richiesta di parere consultivo, sulla portata degli obblighi statali per rispondere all'emergenza climatica, basata sul Parere consultivo OC-23/17: La richiesta ha messo in evidenza la vulnerabilità delle comunità e degli ecosistemi dell'America Latina, e sottolineato la necessità di standard regionali per accelerare l'azione per il clima; ha identificato la Corte Interamericana dei Diritti Umani come l'organismo in grado di dettare le linee guida per la creazione e l'attuazione di politiche climatiche basate sui diritti umani. Davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (International Court of Justice - ICJ) è stata promossa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) con la Risoluzione A/77/L.58 del 29 marzo 2023 un'ulteriore richiesta di parere consultivo: prendendo come base di riferimento il consenso scientifico ormai raggiunto sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico, rappresentato dai Rapporti dell'IPCC, e l'insufficienza degli impegni presi dagli Stati, l'Assemblea ha chiesto alla Corte di definire quali siano gli obblighi degli Stati, in base al diritto internazionale, per proteggere il clima e l'ambiente, a beneficio degli altri Stati e degli individui, delle generazioni presenti e future, e quali siano le conseguenze giuridiche della violazione di tali obblighi, quando gli Stati, con azioni o omissioni, abbiano causato un danno significativo agli altri Stati e/o agli individui, delle presenti e delle future generazioni.

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) e la Corte Interamericana dei Diritti Umani hanno recentemente deciso sui pareri loro richiesti. La richiesta di parere sull'emergenza climatica indirizzato alla IACtHR si è concentrata sulla definizione degli



obblighi degli Stati per dare risposta all'emergenza climatica, a partire dalla base giuridica costituita dal precedente parere OC-23/17, che aveva evidenziato gli obblighi degli Stati per garantire il diritto all'ambiente salubre. La Corte ha ricevuto ben 265 osservazioni scritte e 150 interventi orali di terze parti e ha tenuto tre udienze pubbliche alle Barbados, a Brasilia e a Manaus, permettendo un'ampia partecipazione e ascoltando le testimonianze di popolazioni indigene, comunità colpite dagli effetti del cambiamento climatico, di organizzazioni della società civile, di accademici. Il parere OC-32/25 è stato emesso il 29 maggio 2025 e pubblicato nel luglio seguente.

La richiesta di parere sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico rivolta verso la ICJ poneva due questioni:

- quali sono gli obblighi degli Stati, in base al diritto internazionale, per proteggere il clima e altre parti dell'ambiente dalle emissioni antropogeniche, a beneficio degli altri Stati e degli individui, delle generazioni presenti e future;
- quali sono le conseguenze giuridiche della violazione di tali obblighi, quando gli Stati, con azioni od omissioni, abbiano causato un danno significativo agli altri Stati e/o agli individui, delle presenti e delle future generazioni.

Gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno avuto la possibilità di depositare presso la Corte dichiarazioni scritte e commenti scritti in risposta alle medesime, a supporto della decisione della Corte. Le dichiarazioni sono state 91, i commenti 62. Sono stati presentati anche interventi di terza parte da 14 Organizzazioni non governative. Le udienze si sono tenute dal 2 al 13 dicembre 2024 durante le quali sono stati ascoltati 96 Stati e 11 Organizzazioni internazionali. Il parere è stato emesso il 23 luglio 2025 in udienza pubblica.

Non faremo qui un'analisi per esteso dei due pareri ma si procederà a un confronto su alcune questioni rilevanti che erano state precedentemente evidenziate dalla giurisprudenza nazionale e internazionale, sollecitata dalla *climate change litigation*, e che nei due pareri trovano sviluppi significativi. Si tratta dei temi dei nuovi standards ambientali rights based e science based, degli specifici obblighi degli Stati di prevenire e contrastare il cambiamento climatico, delle vulnerabilità climatiche e dei diritti umani, della giustizia intergenerazionale.



5. Nuovi standards ambientali rights based e science based

Innanzitutto, entrambe le Corti confermano la configurazione dei nuovi standards ambientali come standards rights-based e science-based, che già era emersa in precedenti note sentenze tra cui *Urgenda*, *ADPF 708* e *KlimaSeniorinnen*. Gli standards rights-based e science-based indicano il livello adeguato di intervento di un'azione statale a tutela del clima e sono stati costruiti dalla giurisprudenza in modo tale da lasciare, da un lato, spazio alla discrezionalità politica di un governo di scegliere la sua politica climatica, e da incanalare, dall'altro lato, tale scelta politica nel rispetto del rule of law, ovvero di un livello minimo di protezione dal cambiamento climatico, definito dall'intersezione tra parametri scientifici, come le indicazioni dell'IPCC, e parametri giuridici, come le convenzioni sui diritti umani, letti alla luce dei rapporti degli esperti in materia di diritti umani e ambiente che delineano la connessione tra impatti del cambiamento climatico, creazione di condizioni di vulnerabilità e lesione dei diritti umani. Poiché è la connessione di scienza e diritti che li caratterizza, si sono chiamati tali standards rights-based e science-based.

Sia la IACtHR che la ICJ hanno affermato la presenza, principalmente nel diritto internazionale generale, nei trattati sul clima e nelle Convenzioni sui diritti umani, dell'obbligo degli Stati di adottare tutte le misure possibili per prevenire ed evitare i danni al sistema climatico derivanti dalle attività di cui uno Stato è responsabile, perché le conduce direttamente o perché le realizzano soggetti privati sotto la sua giurisdizione; tale obbligo è qualificato come un obbligo di *due diligence*: non si tratta quindi di raggiungere un certo risultato, ma di tenere una certa condotta, che deve essere caratterizzata da un livello di diligenza adeguato alla situazione. Entrambe le Corti hanno sottolineato, prendendo come riferimento il recente parere del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare del 21 maggio 2024, che lo standard di *due diligence* deve essere stringente.

La ICJ ha individuato un livello minimo di tale standard nell'obiettivo che le NDCs devono raggiungere collettivamente, che è poi lo scopo dell'accordo di Parigi, ovvero mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5°C. Da cui la Corte conclude che la discrezionalità delle Parti nel definire le NDCs è limitata, poiché nell'esercizio di tale discrezionalità le parti devono prestare la dovuta diligenza e assicurare che le



• KATIA PONETI

loro NDCs adempiano ai loro obblighi in base all'accordo, ovvero mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 °C(Corte Internazionale di Giustizia, par. 245). Lo standard di due *diligence* è declinato, altresì, in base al principio delle responsabilità comuni ma differenziate (CBDR); la Corte conclude stabilendo, come standard adeguato per le NDCs, la loro capacità, cumulativa, di raggiungere l'obiettivo dell'accordo (Corte Internazionale di Giustizia, parr. 247-249).

La Corte ha specificato che, anche per quanto riguarda gli obblighi di risultato, questi sono considerati adempiuti solo se l'attività posta in essere dallo Stato è adeguata a raggiungere il risultato: ovvero un'attività, qualunque essa sia, non va bene, deve essere idonea allo scopo.

At the same time, it cannot be said that an obligation of result, such as an obligation to “adopt national policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change”, will be met merely by the adoption of any policies and the taking of corresponding measures. To comply with this obligation of result, the policies so adopted and the measures so taken must be such that they are able to achieve the required goal. In other words, the adoption of a policy, and the taking of related measures, as a mere formality is not sufficient to discharge the obligation of result.” (Corte Internazionale di Giustizia, par. 208).

La IACtHR ha utilizzato un ragionamento analogo e ha stabilito che gli Stati sono obbligati a ridurre le emissioni con politiche adeguate a raggiungere l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura terrestre entro 1,5°C, secondo quanto prevede la miglior scienza. Tuttavia, la Corte specifica che questo è un obiettivo minimo, poiché la Convenzione Interamericana sui Diritti Umani prevede per gli Stati l'obbligo di proteggere, senza discriminazioni, i diritti di tutti i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 326). L'obiettivo di mitigazione deve essere stabilito anche in base a considerazioni di giustizia, come quelle derivanti dai principi delle responsabilità comuni ma differenziate e di equità intra e intergenerazionale. Di conseguenza, l'entità della mitigazione di ciascuno Stato dovrebbe essere determinata in base a: (i) il suo contributo cumulativo attuale e storico al cambiamento climatico; (ii) la sua capacità di contribuire alle misure di mitigazione e, infine, (iii) le sue circostanze effettive (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 327). Inoltre, gli Stati devono predisporre strategie basate sui Diritti Umani per raggiungere gli obiettivi di mitigazione e devono mantenerle aggiornate; tali strategie devono essere definite e attuate in conformità con lo standard di *due diligence*, in base



al quale devono soddisfare determinati requisiti procedurali e sostanziali: i primi derivano il loro contenuto dai diritti procedurali, i secondi dal rispetto e dalla garanzia dei diritti umani, che potrebbero essere minacciati o violati a seguito dell'attuazione della strategia Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 335). Di conseguenza l'azione degli Stati deve andare oltre la soglia minima per assicurare la garanzia dei diritti previsti dalla Convenzione e, innanzitutto, del diritto all'ambiente salubre e del diritto al clima salubre, come affermato e delineato nel medesimo parere della IACtHR.

6. Gli obblighi degli Stati di prevenire e contrastare il cambiamento climatico

Entrambe le decisioni hanno individuato una serie di obblighi degli Stati volti a prevenire e contrastare il cambiamento climatico. Solo per citarne alcuni: la predisposizione di un quadro normativo e regolamentare adeguato per la mitigazione delle emissioni, la regolazione delle emissioni provenienti da soggetti privati, l'adozione di piani di adattamento, la previsione di valutazioni di impatto ambientale che tengano conto degli impatti sul clima di una politica o di un progetto. Le fonti normative di tali obblighi sono state individuate, anche qui solo per citare le più rilevanti, nel diritto internazionale generale, nei trattati sul clima, nei trattati sui diritti umani, in altri trattati ambientali.

Nel parere della ICJ la scelta interpretativa di prendere come base giuridica il diritto internazionale generale, i trattati sui diritti umani, altri trattati ambientali, oltre che i trattati sul clima, è particolarmente significativa perché costituisce anche una risposta a un'interpretazione restrittiva degli obblighi degli Stati. Tale interpretazione era stata suggerita, durante la discussione della causa, da alcuni Stati che chiedevano l'applicazione agli obblighi in materia di cambiamento climatico del principio *lex specialis*: secondo tale tesi il diritto in materia di cambiamento climatico sarebbe stato da considerare *lex specialis* rispetto al diritto internazionale generale e di conseguenza solo quanto previsto nella UNFCCC e nel Trattato di Parigi avrebbe avuto valore legale in materia e avrebbe potuto essere fonte di obblighi per gli Stati. Sosare questa tesi avrebbe significato restare sostanzialmente ancorati a quanto deciso nelle Conferenze delle Parti della Convenzione (COP), senza poter derivare obblighi da altri impegni internazionali degli Stati, come quelli in materia di diritti umani o dal diritto internazionale generale. Promotori di questa tesi sono stati il Regno Unito, in parte, e gli Stati Uniti.



La Corte ha rifiutato tale interpretazione e ha fondato gli obblighi degli Stati su tutte le fonti richiamate e, in particolare, sul principio di diritto internazionale *no harm*. Da questo principio la Corte ha tratto due elementi che sono necessari per individuare gli obblighi, e la conseguente responsabilità degli Stati: il rischio di un danno significativo all'ambiente di uno Stato e lo standard di *due diligence*. Quanto al primo la Corte analizza come il dovere consuetudinario di prevenire un danno significativo all'ambiente debba essere interpretato e applicato riguardo al cambiamento climatico. Attraverso un riepilogo dei passaggi giurisprudenziali significativi, tra cui la sua prima affermazione nell'arbitrato *Trail Smelter*, e la successiva *Legality of the Threat and Use of Nuclear Weapons*, la Corte afferma che tale dovere è parte del corpus di norme internazionali relative alla protezione dell'ambiente, e obbliga gli Stati a usare tutti i mezzi a loro disposizione per evitare che le attività che avvengono sul loro territorio, o in un'area sotto la loro giurisdizione, causino un danno significativo all'ambiente di un altro Stato, come ribadito in *Pulp Mills* (Corte Internazionale di Giustizia, par. 272). Tale dovere si applica anche al sistema climatico (Corte Internazionale di Giustizia, parr. 73-74). Gli Stati sono soggetti a tale dovere sia quando c'è il rischio di un danno futuro sia quando il danno ha già iniziato a verificarsi e vi è il rischio che si aggravi (Corte Internazionale di Giustizia, par. 274). Il danno è significativo, come già affermato dal Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare nella sua *Advisory Opinion* del 2024, in base sia alla probabilità o prevedibilità della sua occorrenza, sia alla sua severità o ampiezza, ed è necessario considerare anche i danni futuri, a lungo termine (Corte Internazionale di Giustizia, par. 275). Il danno significativo può nascere anche dall'effetto cumulativo di attività poste in essere da vari Stati, e imprese sotto la loro giurisdizione, e ogni Stato deve valutare il possibile effetto cumulativo dei propri atti (Corte Internazionale di Giustizia, par. 276). Dunque, il rischio nasce dall'attività cumulativa dei vari Stati, ma ognuno ha individualmente l'obbligo di evitarlo (Corte Internazionale di Giustizia, par. 277). I rapporti dell'IPCC indicano che cos'è un danno significativo al sistema climatico, come l'aumento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare, i danni agli ecosistemi ecc. La Corte conclude che la natura diffusa e varia delle attività che contribuiscono al cambiamento climatico non preclude l'applicazione del principio.

L'altro elemento, di cui si è parlato nello specifico *supra* par. 4, è il dovere di diligenza. Qui basta ricordare che la dovuta diligenza è uno standard di condotta il cui contenuto specifico può variare in base a diversi elementi, comprese le circostanze dello



Stato interessato, e che può evolvere nel tempo (Corte Internazionale di Giustizia, par. 280). Vari fattori contribuiscono a determinare tale standard, e se ne elencano i più significativi. Le misure appropriate: ogni Stato deve adottarle per evitare il verificarsi di un danno significativo all'ambiente di un altro Stato, tra cui un sistema nazionale, con norme legislative, amministrative e procedure di attuazione, nonché adeguati controlli per raggiungere lo scopo (Corte Internazionale di Giustizia, par. 281). Informazione scientifica e tecnologica: è onere degli Stati procurarsi tale informazione, anche in base alle loro capacità; inoltre il suo utilizzo fornisce la dimensione del danno che viene causato dal cambiamento climatico e più è importante il danno previsto, più lo standard di *due diligence* è esigente (Corte Internazionale di Giustizia, par. 283). Regole e standards internazionali rilevanti: per valutare il rischio di danno ambientale devono essere tenuti in considerazione gli standards attuali (*current standards*) che sono reperibili non solo in trattati e diritto consuetudinario, ma anche in decisioni COP e altre fonti (Corte Internazionale di Giustizia, par. 289). Differenti capacità: poiché lo Stato deve utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per impedire il danno, le sue capacità sono determinanti dello standard di *due diligence* che deve essergli applicato, e quindi per determinare quali misure appropriate debba adottare (Corte Internazionale di Giustizia, par. 290). Principio di precauzione e rispettive misure: anche qualora non vi sia la certezza scientifica, gli Stati non devono rinviare le misure da prendere, come previsto nel principio di cui all'art. 15 della Dichiarazione di Rio (Corte Internazionale di Giustizia, par. 294). Valutazione del rischio e valutazione di impatto ambientale: obblighi procedurali come le valutazioni dei rischi e dell'impatto ambientale sono anch'essi parte dell'obbligo di *due diligence* (Corte Internazionale di Giustizia, par. 296). Notifica e consultazione: talvolta tale obbligo fa parte del dovere di *due diligence* di uno Stato, per informare gli Stati dei rischi provenienti dalla propria condotta: riguardo al cambiamento climatico la Corte ritiene che tali attività siano particolarmente giustificate quando uno Stato cambi la propria politica in relazione allo sfruttamento di risorse legate alle emissioni (Corte Internazionale di Giustizia, par. 299).

Anche la IACtHR individua nel principio *no harm* una fonte primaria degli obblighi degli Stati in materia ambientale e climatica e interpreta il dovere di prevenire il danno all'ambiente, previsto dal diritto internazionale generale, alla luce del diritto all'ambiente salubre protetto dalla Convenzione Interamericana dei Diritti Umani (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, parr. 274-277). La Corte ha ribadito che il principio di prevenzione fa parte del diritto internazionale consuetudinario e



• KATIA PONETI

impone agli Stati “la responsabilità di garantire che le attività sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o di aree al di là dei limiti della giurisdizione nazionale” (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 275)³. Tale obbligo è collegato all’obbligo internazionale di dovuta diligenza per evitare di causare o consentire danni all’ambiente di altri Stati. Tuttavia, la Corte ha osservato che, sebbene il principio di prevenzione in materia ambientale sia stabilito nell’ambito delle relazioni interstatali, gli obblighi che esso impone sono simili a quelli derivanti dall’obbligo generale di prevenire le violazioni dei diritti umani. Infatti, gli Stati sono tenuti ad adottare misure in relazione alle attività che rappresentano un rischio per i diritti umani e anche in relazione alle attività che rappresentano un rischio per l’ambiente al di fuori del proprio territorio (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 276). Questo passaggio del ragionamento della Corte Interamericana è determinante per comprendere la definizione che essa dà dell’estensione degli obblighi degli Stati oltre il proprio ambito territoriale anche verso gli individui, non solo verso gli altri Stati.

Sul punto, ovvero quando si guarda ai soggetti verso i quali gli obblighi degli Stati sono previsti, i pareri delle due Corti si differenziano. La IACtHR aveva affermato, già nel parere 23/17 in materia di diritto all’ambiente salubre, che ogni Stato è responsabile per i danni ambientali che originano dal suo territorio, in quanto, in base al principio *no harm*, si considerano sotto la giurisdizione di uno Stato, dunque soggetti alla sua responsabilità, i singoli individui su cui i danni vanno a ricadere, se è provato il legame causale tra fatto inquinante e danno. Tale interpretazione della giurisdizione permette di affermare la responsabilità extraterritoriale degli Stati anche verso gli individui. La decisione *Sacchi et al. v. Argentina et al.* del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia (Committee on the Rights of the Child - CRC) ha utilizzato anch’essa tale interpretazione. E anche il parere 32/25 in materia di diritto al clima salubre si inserisce in tale filone, ribadendo che, anche nel caso dell’emergenza climatica, la giurisdizione degli Stati, e di conseguenza la loro responsabilità, può essere rilevata ogni volta che si accerta un nesso causale tra una fonte di emissione e un danno da questa derivante (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, parr. 277-278, 295-296). Gli obblighi di cui parla la

³ La Corte rinvia alla Dichiarazione di Rio su ambiente e Sviluppo, Princípio 2 (Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e Sviluppo, 1992) e alla Dichiarazione di Stoccolma sull’Ambiente Umano, Princípio 21 (Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, 1972).



IACtHR sono dunque validi verso gli Stati ma anche verso gli individui che sono colpiti dal danno, indipendentemente da dove si trovino o siano residenti.

Su un analogo punto la Corte EDU ha dato tutt'altra interpretazione nella decisione *Duarte Agostinho*, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte EDU ha ritenuto di non ampliare la propria giurisprudenza in materia di giurisdizione, considerando che il cambiamento climatico, in ragione delle sue speciali caratteristiche e circostanze eccezionali, non meritasse tale ampliamento. La Corte ha sottolineato che un ampliamento analogo a quello attuato dalla IACtHR avrebbe portato a una mancanza di prevedibilità dell'estensione della Convenzione, in quanto quasi qualunque persona in ogni parte del mondo avrebbe potuto essere considerata sotto la giurisdizione di uno Stato parte per gli effetti delle sue azioni od omissioni.

Di fronte a queste due strade interpretative divergenti la ICJ non ha preso posizione ma, rifacendosi alla propria competenza formale a giudicare in materia di diritti verso gli Stati e non di diritti verso gli individui, ha rinviato la scelta ai differenti sistemi dei diritti umani affermando che i criteri in base ai quali determinare l'esercizio della giurisdizione fuori dai confini di uno Stato sono definiti da ogni singolo trattato. Operando tale scelta interpretativa, che forse è stato un modo per sfuggire a una questione spinosa, la ICJ ha dato una risposta solo parziale ai quesiti a lei posti dall'Assemblea generale, che riguardavano anche la definizione degli obblighi degli Stati verso gli individui, delle presenti e delle future generazioni. Gli obblighi verso gli individui, ha affermato la Corte, non sono contemplati nel diritto internazionale consuetudinario, quindi saranno esistenti in quanto previsti da specifici trattati di cui gli Stati siano parte.

Thus, whether individuals are entitled to invoke a State's responsibility for failure to comply with obligations identified under question (a) depends not on the general rules on State responsibility, but on the specific treaties and other legal instruments that create procedural and substantive rights and obligations governing the relationship between the States and individuals concerned (Corte Internazionale di Giustizia, par. 111).

7. Le vulnerabilità climatiche e i diritti umani

Entrambe le decisioni hanno posto attenzione al tema della vulnerabilità derivante dal cambiamento climatico e ai diritti umani come strumento per affrontarla. La IACtHR



• KATIA PONETI

nel parere 32/25 ha proseguito il ragionamento che aveva costruito nel precedente parere 23/17, in cui aveva interpretato il diritto all'ambiente salubre alla luce dei criteri dell'art. 29 della Convenzione e in particolare del principio *pro persona*. Ha potuto, così, intendere il diritto all'ambiente salubre in modo interconnesso con i numerosi atti di diritto internazionale dei diritti umani, compresi gli atti di *soft law*, riguardanti la relazione tra ambiente e diritti umani, e delineare in tal modo il contenuto specifico di tale diritto. Anche nel parere 32/25 gli atti degli *Special Rapporteurs* in materia di diritti umani e ambiente sono utilizzati dalla Corte per individuare gli impatti del cambiamento climatico sui vari diritti e per disegnare il contenuto specifico del diritto al clima salubre. Nel discorso giurisprudenziale sui diritti umani la vulnerabilità ha assunto un ruolo centrale, determinante del bisogno di tutela, ed è stata posta come base del riconoscimento di diritti e dei corrispettivi obblighi degli Stati a tale fine. La Corte ha posto attenzione sia alla vulnerabilità ambientale, derivante dal legame con l'ambiente che viene impattato dal cambiamento climatico, che alle specifiche vulnerabilità bio-sociali, che riguardano specifici gruppi già vulnerabilizzati da condizioni di diseguaglianza sociale e quindi più a rischio di subire gli impatti del cambiamento climatico; le vulnerabilità sono state messe in luce per evidenziare dove era più forte il bisogno di tutela, che la Corte ha esercitato con il riconoscimento e l'applicazione di specifici diritti. Sottolineando la intersezionalità delle vulnerabilità (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, parr. 594-629), la Corte ha proseguito tale filone argomentativo e ha affermato che gli Stati hanno l'obbligo di includere una prospettiva di genere in ogni azione intrapresa nel contesto dell'emergenza climatica (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 158).

La ICJ ha utilizzato un analogo ragionamento giuridico, ovvero tramite gli strumenti di *soft law* che delineano i contenuti dei diritti umani, in particolare in connessione con l'ambiente, ha dato attenzione alle specifiche vulnerabilità derivanti dal cambiamento climatico e le ha utilizzate come strumenti critici in base a cui interpretare i diritti umani e il diritto internazionale. Ha, inoltre, richiamato e fatto propria la giurisprudenza di altre corti e del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani. La Corte ha evidenziato l'effetto negativo del cambiamento climatico sul godimento dei diritti umani: poiché l'ambiente è la base per la vita umana, per le presenti e future generazioni, la sua protezione è la precondizione per il godimento dei diritti umani (Corte Internazionale di Giustizia, par. 373). La Corte ricorda anche che il Preambo-
lo dell'accordo di Parigi richiama il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani



(Corte Internazionale di Giustizia, par. 374). La Corte arriva alla conclusione che il cambiamento climatico colpisce negativamente i diritti umani e si sofferma nello specifico su alcuni di essi.

Comincia ricordando il diritto alla vita, che è espressamente previsto dal Patto sui diritti civili e politici e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e cita la decisione *Teitiota* che ha stabilito che il degrado ambientale può compromettere l'effettivo godimento del diritto alla vita, come delineato nel General comment n. 36 (si veda *supra* par. 2). Come aveva fatto il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite in *Teitiota*, la Corte afferma il principio del *non refoulement* quando sia messo in pericolo il diritto alla vita previsto dall'art. 6 del Patto sui diritti civili e politici (Corte Internazionale di Giustizia, par. 378).

Il diritto alla salute è indicato dalla Corte come uno di quelli impattati dal cambiamento climatico tramite il riferimento a varie affermazioni nell'ambito del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Organizzazione mondiale della sanità (Corte Internazionale di Giustizia, par. 379). La Corte in questo caso non fa riferimento a precedenti giurisprudenziali ma, come avevano fatto la Corte Interamericana nel parere OC 23/17 e la Cassazione olandese in *Urgenda*, usa gli atti di *soft law* per interpretare il diritto alla salute.

La Corte individua un legame tra l'ambiente e il diritto a un adeguato standard di vita (che comprende l'accesso al cibo, all'acqua e alla casa) ed è previsto dall'art. 11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali e dall'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani. La Corte, utilizzando lo stesso metodo di ragionamento con rinvio alla *soft law*, evidenzia che il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo l'accento sulla connessione tra il cambiamento climatico e il godimento di questo diritto (Corte Internazionale di Giustizia, par. 380)⁴.

Anche il diritto alla vita privata e familiare e all'abitazione, protetto dall'art. 17 del Patto sui diritti civili e politici è colpito dal cambiamento climatico e la Corte considera, citando la decisione *Torres Strait* (ai parr. 8.9-8.12) che l'inazione dello Stato nell'intraprendere misure di adattamento può costituire una violazione di tale diritto (Corte Internazionale di Giustizia, par. 381).

⁴ La Corte rinvia al Preambolo della Risoluzione Human rights and climate change 50/9 del 2022 (Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2022) e al Preambolo della Risoluzione Human rights and climate change 53/6 del 2023 (Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2023).



• KATIA PONETI

Il cambiamento climatico colpisce, inoltre, i diritti delle donne, dei bambini e dei popoli indigeni: la Corte, seguendo lo stesso metodo, richiama una serie di dichiarazioni e rapporti del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e di altri organismi e conclude con il richiamo del Preambolo dell'accordo di Parigi in cui si richiamano i diritti umani e l'uguaglianza di genere come referenti in base ai quali orientare l'azione degli Stati in materia di cambiamento climatico (Corte Internazionale di Giustizia, par. 382). Ancora sul rispetto dell'egualanza di genere la Corte richiama la raccomandazione generale n. 37 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, che ha stabilito che le misure di mitigazione e adattamento debbano essere modellate secondo i principi dei diritti umani di uguaglianza sostanziale e non discriminazione, partecipazione e empowerment, accountability e accesso alla giustizia, trasparenza e stato di diritto. La Corte sottolinea, infine, che gli eventi estremi e la scarsità d'acqua possono aumentare la malnutrizione dei bambini e la loro mortalità, come evidenziato nei rapporti del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, e che le donne e i popoli indigeni possono essere colpiti più severamente dal cambiamento climatico, come evidenziato dall'IPCC; la Corte specifica che quindi che in tali gruppi il godimento dei diritti umani è a rischio (Corte Internazionale di Giustizia, par. 384).

In tal modo la ICJ ha seguito il modello inaugurato dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani già nel parere OC 23/17 ma ha aperto la strada alla considerazione dei diritti umani al di là dei sistemi internazionali-regionali in cui si sono sviluppati, indicandoli come riferimenti normativi per definire gli specifici contenuti degli obblighi degli Stati in quanto, conclude la Corte, gli effetti avversi del cambiamento climatico possono colpire l'effettivo godimento dei diritti umani (Corte Internazionale di Giustizia, parr. 380-386).

8. La giustizia intergenerazionale

Infine, la giustizia intergenerazionale è stata indicata da entrambe le Corti come principio interpretativo dei diritti e del diritto: questi devono porre attenzione alla dimensione della durata nel tempo dei danni derivanti dal riscaldamento globale e delle conseguenti misure per contrastarli. La ICJ ha ribadito la valenza del principio nell'ambito degli obblighi in materia di cambiamento climatico: vi fanno riferimento la UNFCCC, art. 3, par. 1, e l'accordo di Parigi, Preambolo, e la stessa giurisprudenza della Corte ha definito l'ambiente non come un concetto astratto, ma come qualcosa



che rappresenta uno spazio vivente, la qualità della vita e la salute per gli esseri umani, compresi quelli ancora non nati (Corte Internazionale di Giustizia, par. 155). L'equità intergenerazionale esprime l'idea che le generazioni presenti sono fiduciarie verso le future per il mantenimento di condizioni degne dell'ambiente e l'IPCC ha evidenziato che il cambiamento climatico avrà effetti per i secoli a venire. Il principio, afferma la Corte, è una manifestazione della più generale equità ed è una guida per l'interpretazione delle norme, all'interno delle regole stabilite: gli interessi delle generazioni future devono essere tenuti in considerazione quando gli Stati prendono decisioni, per esempio quando adottano le misure necessarie per mitigare le emissioni e adattare il territorio al riscaldamento globale (Corte Internazionale di Giustizia, par. 157). La ICJ non ha speso molte parole, oltre all'affermazione del principio come criterio interpretativo del diritto e dei diritti: essa resta riepilogativa, a livello di contenuto, rispetto a quanto già indicato da altre corti (come *KlimaSeniorinnen*), tuttavia, è l'importanza dell'organo giudicante che comprende la prospettiva globale, che rende comunque importante l'affermazione del principio, in quanto la dimensione temporale, se presa sul serio, può veramente fare la differenza nelle decisioni politiche.

La IACtHR ha approfondito la tematica della giustizia intergenerazionale e declinato il principio nell'ambito del riconoscimento del diritto al clima salubre. Questo è stato riconosciuto dalla Corte come diritto autonomo - derivato dal diritto a un ambiente salubre - ma distinto in ragione della specificità del danno al sistema climatico rispetto ad altre forme di danno ambientale, come quelli derivanti dall'inquinamento o dal danno alla biodiversità. Tale distinzione assume particolare rilevanza nel contesto dell'emergenza climatica, a causa dell'urgenza, della specificità e della complessità delle azioni necessarie per proteggere il sistema climatico globale. La Corte ritiene che il riconoscimento del diritto umano a un clima sano risponda all'esigenza di dotare l'ordinamento giuridico interamericano di una base, al suo interno, sulla quale gli specifici obblighi statali in relazione alla crisi climatica possano essere chiaramente delimitati e il loro rispetto richiesto indipendentemente da altri doveri relativi alla tutela ambientale (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, parr. 299-300).

Del diritto al clima salubre, la Corte ha sottolineato la natura collettiva. La Corte si è posta, ancora una volta, nel solco del precedente parere OC 23/17 e ha ribadito che il diritto umano al clima salubre, come già quello all'ambiente salubre, possiede, oltre alla dimensione individuale, una dimensione collettiva che comprende le generazioni future di umani e di altre specie e serve a proteggere il loro interesse collettivo



• KATIA PONETI

a preservare il sistema climatico in equilibrio. La titolarità della dimensione collettiva del diritto al clima salubre appartiene in modo indivisibile e non esclusivo ai gruppi composti da coloro che condividono tali interessi collettivi: ne deriva che il non adempimento degli obblighi di protezione del clima viola la dimensione collettiva del diritto e dà luogo a responsabilità degli Stati, e che, in pari modo, le misure di riparazione tutelano simultaneamente l'umanità presente e futura e la natura (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 302). La Corte riconosce, infatti, come già aveva fatto in OC 23/17, anche i diritti della natura, in quanto la tutela del diritto a un clima salubre sostiene la necessità di una comprensione olistica delle interazioni molteplici che sostengono la vita sul nostro pianeta e richiede che l'umanità sia riconosciuta come una manifestazione della rete interdipendente della Natura. Inteso in questo modo, il diritto a un clima salubre riguarda non solo le generazioni presenti e future, ma anche la Natura, intesa come fondamento fisico e biologico della vita. La tutela del sistema climatico globale richiede la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi e delle componenti viventi e non viventi. Preservare condizioni climatiche compatibili con la vita è essenziale per mantenere l'equilibrio e la funzionalità all'interno degli ecosistemi (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, parr. 314-316). La Corte, in base al principio della giustizia intergenerazionale, afferma che gli Stati sono obbligati a introdurre politiche adeguate a far sì che le attuali generazioni lascino alle future simili opportunità di sviluppo. E sottolinea che lo scopo di tali obblighi è quello di proteggere il sistema climatico globale a beneficio dell'umanità come un insieme, comunità morale e giuridica: *common heritage of humanity* (Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2025, par. 311).

9. Conclusioni

Alla fine di questo percorso si può affermare che gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico hanno acquisito uno spazio centrale nella giurisprudenza nata dalla *climate change litigation*. Con i due pareri della IACtHR e della ICJ tali obblighi si sono consolidati e hanno acquisito una portata globale. In particolare alcune tematiche sono state messe a fuoco come punti di arrivo significativi della giurisprudenza in materia climatica. Si tratta del tema dei nuovi standards ambientali rights based e science based, che hanno definito riferimenti vincolanti, basati sulla scienza e sui diritti, per le politiche statali, preservando così la discrezionalità politica ma tutelando allo stesso tempo il *rule of law*. Vi sono, poi, gli specifici obblighi degli Stati di prevenire e contrastare il



cambiamento climatico, elencati e definiti nel dettaglio come specifiche attività a cui gli Stati non possono abdicare, anche se l'intensità e l'estensione di queste dipendono anche dalle concrete capacità degli Stati di attuarle. Il riconoscimento delle vulnerabilità climatiche e della loro connessione con i diritti umani traccia un percorso che vede i diritti umani come strumenti di emancipazione dalle vulnerabilità, frutto delle condizioni ambientali e biosociali. Infine, la giustizia intergenerazionale guadagna una dimensione centrale in entrambi i pareri, sebbene sostenuta da un differente radicamento culturale. Con la messa al centro del principio dell'equità intergenerazionale le politiche dovranno, necessariamente, guardare al futuro, agli effetti a lungo termine delle decisioni che propongono e alla giustizia tra generazioni delle ricadute delle loro azioni.

In conclusione, le due decisioni sono entrambe significative nell'ambito della giurisprudenza sollecitata dalla *climate change litigation*, confermando i punti di arrivo della giurisprudenza precedente. Tuttavia, la IACtHR si pone un passo in avanti nel riconoscimento dei diritti, e ciò è sicuramente dovuto in primo luogo al fatto che è una corte dei diritti umani, ma la ragione più profonda sembra essere la diversa configurazione della relazione umani-natura, caratterizzata dall'interdipendenza, e racchiusa nel significato del diritto all'ambiente salubre, poi specificato nell'ulteriore diritto al clima salubre, e nel riconoscimento dei diritti della natura. La ICJ ha ripreso il tipo di ragionamento condotto dalla IACtHR già nel parere OC 23/17 e lo ha riproposto nel contesto globale nel quale essa opera, ha così collocato i diritti umani in un ruolo centrale nell'ordinamento internazionale al di là dei sistemi internazional-regionali in cui si sono sviluppati con le loro caratteristiche locali, e li ha fissati come riferimenti normativi per definire gli specifici contenuti degli obblighi degli Stati.

La ICJ con il suo parere, tracciando i contorni degli obblighi e della responsabilità degli Stati verso gli altri Stati, ha aperto le porte alle cause contenziose tra Stati, in cui uno specifico Stato che ha subito un danno al sistema climatico potrà chiedere un giudizio in concreto sulla sua specifica situazione individuale (278). La IACtHR, con il suo parere che riguarda gli obblighi degli Stati sia verso gli altri Stati che verso gli individui, ha aperto la strada, nel contesto interamericano, a cause promosse direttamente dagli individui o dai gruppi colpiti dal cambiamento climatico.

I pareri consultivi sono dichiarazioni autorevoli di diritto internazionale e sono vincolanti. Questi pareri potranno guidare la *climate change litigation* presso i tribunali locali, regionali e nazionali e offrire una base per l'elaborazione di nuove politiche climatiche, fondando la legislazione su obblighi giuridici vincolanti.



• KATIA PONETI

RIFERIMENTI

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE. *Report of the Special Rapporteur on the issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment D. R. Boyd*, 15 luglio 2019 (A/74/161).

BOYD, D. R. *The Right to a Healthy Environment in Brazil. Amicus curiae Brief from the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment*. Supremo Tribunal Federal, Fundo Clima Case ADPF 708, 2020.

BRASILE. Tribunale Supremo Federale, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brazil - ADPF 708*, relazione di voto presentata nella seduta plenaria virtuale del 29 giugno 2022, decisione del 1° luglio 2022.

BRASILE. Tribunale Supremo Federale, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brazil - ADPF 708*, Plenário Virtual - minuta de voto - 24/06/2022.

COMITATO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE. *Teitiota v. New Zealand*, Opinione adottata dal Comitato in base all'art. 5(4) del Protocollo opzionale, riguardante la comunicazione n. 2728/2016, CCPR/C/127/D/2728/2016, adozione del 24 ottobre 2019.

COMITATO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE. *Torres Strait Islanders Petition: Daniel Billy et al. v. Australia*, Opinione adottata dal Comitato in base all'art. 5(4) del Protocollo opzionale, riguardante la comunicazione n. 3624/2019, CCPR/C/135/D/3624/2019, adozione del 21 luglio 2022.

COMITATO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE. *General comment n. 36*, 3 settembre 2019 (CCPR/C/GC/36).

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SU AMBIENTE E SVILUPPO. *Dichiarazione di Rio su ambiente e Sviluppo*, 1992.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULL'AMBIENTE UMANO. *Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano*, 1972.

CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE. *Preliminary Report of the Independent Expert on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment John H. Knox*, 24 dicembre 2012, UN Doc. A/HRC/22/43.

CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE. *Resolution on Human rights and climate change*, 5 luglio 2022 (A/HRC/RES/50/9).

CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE. *Resolution Human rights and climate change*, 12 luglio 2023 (A/HRC/RES/53/6).

CORTE EDU. *Brincat et al. v. Malta*, n. 60908/11.

CORTE EDU. *Budayeva et al. v. Russia*, n. 15339/02.

CORTE EDU. *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania*, n. 47848/08.

CORTE EDU. *Cordella et al. v. Italy*, n. 54414/13.

CORTE EDU. *Di Sarno et al. v. Italy*, n. 30765/08.



CORTE EDU, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et 32 al.*, n. 39371/20.

CORTE EDU. *Fadeyeva v. Russia*, n. 55723/00.

CORTE EDU. *Gorovenky and Bugara v. Ukraine*, n. 36146/05.

CORTE EDU. *Jugheli et al. v. Georgia*, n. 38342/05.

CORTE EDU. *KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, n. 53600/20.

CORTE EDU. *Kılıç v. Turkey*, n. 22492/93.

CORTE EDU. *Kolyadenko et al. v. Russia*, n. 17423/05.

CORTE EDU. *Öneryildiz v. Turkey*, n. 48939/99.

CORTE EDU. *Stoicescu v. Romania*, n. 9718/03.

CORTE EDU. *Tagayeva et al. v. Russia*, n. 26562/07.

CORTE EDU. *Taşkin et al. v. Turkey*, n. 46117/99.

CORTE EDU. *Tătar v. Romania*, n. 67021/01.

CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI. *Opinion Consultiva OC-23/17 Medio ambiente y derechos humanos*, parere del 15 novembre 2017.

CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI. *Opinion Consultiva OC-32/25 Emergencia climática y derechos humanos*, parere del 29 maggio 2025.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. *Advisory Opinion on Obligations of states in respect of climate change*, parere del 23 luglio 2025.

FALKNER, R. The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. *International Affairs*, 92, 5, p. 1107-1125, 2016.

FERRAJOLI, L. *Perché una Costituzione della Terra?* Torino: Giappichelli, 2021.

FERRAJOLI, L. *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*. Milano: Feltrinelli, 2022.

KEOHANE, R. O.; VICTOR, D. G. The Regime Complex for Climate Change. *Perspectives on Politics*, n. 1, v. IX, , p. 7-23, 2011.

PAESI BASSI. Corte distrettuale dell'Aja. *Urgenda v. Kingdom of the Netherland*. ECLI:NL:RBDHA:2015:7196, sentenza del 24 giugno 2015.

PAESI BASSI. Corte d'appello dell'Aja. *Urgenda v. Kingdom of the Netherland*. ECLI:NL:GH-DHA:2018:2610, sentenza del 9 ottobre 2018.

PAESI BASSI. Corte Suprema dei Paesi Bassi. *Urgenda v. Kingdom of the Netherland*. ECLI:NL:HR:2019:2007, sentenza del 20 dicembre 2019.

PEEL, J.; OSOFSKY, H. M. Climate Change Litigation. *Annual Review of Law and Social Science*, vol. XVI, p. 21-38, 2020.

RUSCHI, F. *Una ordinata anarchia: la filosofia del diritto internazionale di Hedley Bull*. Acireale-Roma: Bonanno, 2012.



• KATIA PONETI

SETZER, J.; HIGHAM, C. *Global Trends in Climate Change Litigation. 2025 Snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, 2025.

SLAUGHTER, A. M. A Typology of Transjudicial Communication, *University of Richmond Law Review*, n. 1, v. XXIX, p. 99-138, 1994.

SLAUGHTER, A. M. Judicial Globalization. *Virginia Journal of International Law*, 40, 4, p. 1103-24, 2000.

SLAUGHTER, A. M. A Global Community of Courts. *Harvard International Law Journal*, 44, 1, p. 191, 2003.

TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE. *Advisory Opinion on Climate Change and International Law, submitted by the Commission of Small Island States*, decisione del 21 maggio 2024.

UNEP. *Global Climate Litigation Report. 2023 Status Review*, 2023.

ZOLO, D. Per una filosofia moderna e realista del diritto internazionale. *Jura Gentium*, 2007.

ZOLO, D. Sulla giustizia. A proposito dell'‘espansione globale’ del potere dei giudici. *Iride*, 25, p. 445-453, 1998.

Katia Poneti

Dottoreessa di ricerca in Filosofia del diritto, titolo ricevuto dalla Università degli Studi di Firenze, laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze. Abilitata all'esercizio della professione di avvocato. Jura Gentium - Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale. Università degli Studi di Firenze

Firenze, Italia

Email: k.poneti@consiglio.regionetoscana.it

Squadra Editoriale

Editore Accademico Felipe Chiarello de Souza Pinto

Direttore Esecutivo Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros

Produzione Editoriale

Coordinamento Editoriale Andréia Ferreira Cominetti

Impaginazione Libro Comunicação



Este artigo é publicado em acesso aberto sob a licença Creative Commons Attribution, que permite o uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.
This article is published in open access under the terms of Creative Commons Attribution License 4.0 International.